

CONVENZIONE

TRA

Federazione Medico Sportiva Italiana, con sede in Roma – Viale Tiziano,70 CF 97015300581 – Partita Iva 06454831006, in persona del Presidente e Legale Rappresentante, Maurizio Casasco, domiciliato per la carica presso la sede della Federazione, da una parte (da ora in poi definito anche "FMSI")

E

Unione Nazionale Veterani dello Sport, con sede in Milano via dei Piranesi CF 80103230159, in persona del Presidente e Legale Rappresentante, Alberto Scotti, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione, dall'altra parte (da ora in poi definito anche "UNVS")
FMSI e UNVS d'ora in poi vengono definiti insieme anche "Parti".

PREMESSO CHE

1. La FMSI, Società scientifica di Medicina dello Sport iscritta alla Federazione delle Società Medico Scientifiche Italiane (FISM), è una Federazione del Coni il cui scopo statutario è quello di garantire la tutela della salute e l'educazione alla salute di tutti coloro che praticano o intendono praticare attività sportiva a livello agonistico e non agonistico
2. La FMSI, conformemente ai propri principi statuari, "tutela la salute degli atleti, d'intesa con il Coni, le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), LE Discipline Sportive Associate (DSA), GLI Enti di Promozione Sportiva (EPS) e le altre organizzazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni come le Associazioni Benemerite (AB) delle quali fa parte l'Unione Nazionale Veterani dello Sport (UNVS), nel rispetto della legislazione vigente e dell'etica legata allo sport, anche al fine di garantire un omogeneo e regolare supporto al corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati" ed "esercita funzioni di prevenzione, di consulenza, di controllo medico, nonché di valutazione funzionale per gli atleti delle FSN, delle DSA, degli EPS e delle Organizzazioni Sportive riconosciute dal Coni come le AB delle quali fa parte l'UNVS e di chiunque ne faccia richiesta"
3. La FMSI, per il conseguimento dei propri compiti istituzionali, convenziona Strutture di Medicina dello Sport su tutto il territorio nazionale, previa verifica del possesso da parte delle predette Strutture di requisiti tecnici e professionali e di standard qualitativi particolarmente elevati. L'eccellenza del "Modello FMSI" relativamente alle Strutture di Medicina dello Sport – testimoniato dal fatto che già 4 Strutture di Medicina dello Sport convenzionate hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento da parte della Federazione Internazionale di Medicina dello Sport (FIMS)- deriva dal possesso di rigorosi requisiti tecnici e strutturali, dai protocolli seguiti e dal rispetto delle linee guida (LG) FMSI redatte in collaborazione con le altre Società Scientifiche di branca (Cardiologia, Pneumologia, Endocrinologia, Scienza dell'Alimentazione)

4. L'UNVS è interessata a stabilire una Convenzione a livello Nazionale che possa agevolare lo svolgimento di tutte le Attività afferenti le Certificazioni Medico-Sportive (Agonistica, Non Agonistica e ad Elevato Impegno Cardiovascolare) a favore dei propri tesserati, nonché la Valutazione Funzionale ed altri Test Medico-Sportivi ed attitudinali.
- Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 Premesse e Allegati

- 1.1 Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione ("Convenzione")
- 1.2 Eventuali integrazioni o modifiche saranno oggetto di reciproca pattuizione tra le Parti con separato apposito atto scritto, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente Convenzione

Art. 2 Oggetto della Convenzione

- 2.1 La presente Convenzione disciplina la collaborazione tra le Parti per la promozione ed attuazione delle visite Medico-Sportive nel rispetto delle Normative e dei Protocolli di legge applicabili in materia di Certificazione Medico-Sportiva Agonistica, di cui al Decreto del Ministero della Sanità, oggi Ministero della Salute, del 18 Febbraio 1982, Non Agonistica ovvero ad Elevato impegno Cardiovascolare, di cui al Decreto del Ministero della Salute del 24 Aprile 2013, nonché dell'effettuazione di ogni altra attività in ambito Medico-Sportivo (Test di Valutazione Funzionale, Diagnostica Clinica e Strumentale, Riabilitazione, Consulenza)
- 2.2 I soggetti destinatari della presente Convenzione sono i Tesserati UNVS in regola con il tesseramento al predetto Ente, identificati tramite apposito Tesserino nominativo
- 2.3 Le visite saranno effettuate presso le Strutture di Medicina dello Sport convenzionate con la FMSI, di cui all'elenco ufficiale pubblicato sul sito web ufficiale della FMSI
- 2.4 I rapporti economici intercorrenti tra le Strutture di Medicina dello Sport Convenzionate con la FMSI ed i Tesserati dell'UNVS che si rivolgono alle predette Strutture per l'erogazione di prestazioni oggetto della presente Convenzione non producono effetti nei confronti della FMSI

Art. 3 Obblighi e responsabilità delle Parti

- 3.1 FMSI si obbliga ad informare le Strutture di Medicina dello Sport con essa convenzionate della presente Convenzione, al fine di concedere alcuni privilegi ai Tesserati UNVS che si rivolgeranno alle suddette Strutture per la Certificazione Medico-Sportiva Agonistica e Non Agonistica e per ogni altra prestazione o consulenza

3.2 La FMSI, ai fini della migliore attuazione della presente Convenzione, si impegna per il tramite delle Strutture di Medicina dello Sport con essa convenzionate a garantire che:

- ai Tesserati UNVS sia garantita una corsia preferenziale per la prenotazione delle visite, in modo da ridurre al minimo i tempi di attesa, con possibilità di dedicare anche appositi giorni di visita in funzione del numero delle prenotazioni;

- le visite Medico-Sportive svolte presso le Strutture di Medicina dello Sport Convenzionate siano erogate esclusivamente da Medici Specialisti in Medicina dello Sport Soci Ordinari FMSI e prevedano anche nei casi di Certificazione Non Agonistica- un ECG di base contestuale alla visita, in ogni anno certificativo, ad un costo calmierato, nel rispetto delle Linee Guida Scientifiche elaborate dalla FMSI che, quantunque non costituiscano legge, rappresentino una regola generale di condotta a cui il Socio FMSI deve uniformarsi

3.3 FMSI si impegna altresì a garantire la disponibilità istituzionale di propri Medici associati a partecipare ad incontri, seminari, serate informative che saranno organizzati da UNVS a beneficio dei propri Tesserati su Temi di particolare interesse quali Sport e Alimentazione, l'Ottimizzazione ed il recupero delle performance, la Prescrizione dell'esercizio fisico quale strumento della prevenzione primaria e secondaria anche in presenza di alcune patologie

3.4 Resta inteso che la presente Convenzione non fonda alcuna responsabilità di carattere sanitario concorrente con quella delle singole strutture e dei singoli operatori che saranno chiamati alla concreta erogazione della prestazione sanitaria e parasanitaria

3.5 L'UNVS si obbliga, direttamente e/o per il tramite dei propri Comitati Regionali, ad informare e divulgare la presente Convenzione presso le proprie Sezioni Periferiche perché orientino i propri Tesserati per l'adempimento delle attività sanitarie e, in particolare, la Certificazione Medico-Sportiva presso le Strutture di Medicina dello Sport convenzionate con la FMSI

3.6 L'UNVS si obbliga altresì a pubblicare sul proprio sito web e sui propri organi di comunicazione istituzionale le Strutture di Medicina dello Sport convenzionate con la FMSI

3.7 FMSI e UNVS si obbligano ad accettare ed a rispettare le condizioni contenute nella presente Convenzione

ART. 4 Referenti

4.1 Ai fini del necessario coordinamento operativo, nonché per ovviare a qualsiasi esigenza esecutiva, le Parti designano come propri referenti, i Signori Maurizio Galdi per conto di FMSI e Antonino Costantino per conto di UNVS, i quali restano deputati alla soluzione di qualsiasi problematica possa occorrere durante lo svolgimento del rapporto

ART. 5 Durata della Convenzione

5.1 La Convenzione ha durata coincidente con il Quadriennio Olimpico in corso 2017/2020, decorrente dalla data di sottoscrizione della stessa.

5.2 La Convenzione si rinnova tacitamente alla scadenza pattuita, salvo disdetta di una delle due Parti da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A/R almeno tre mesi prima della scadenza.

5.3 In relazione alle procedure di rinnovo degli Organi Federali alla scadenza del Quadriennio Olimpico, la FMSI può concedere un'eventuale e temporanea proroga del termine di scadenza della Convenzione al solo ed unico fine di consentire l'ultimazione delle attività in corso.

ART. 6 Trattamento dei dati personali

6.1 Le Parti si impegnano a trattare con criteri di riservatezza le informazioni e nozioni di cui vengono a conoscenza in occasione del presente accordo, restando inteso che il trattamento dei dati raccolti ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'Art. 2 è responsabilità del Medico erogatore della prestazione sanitaria.

6.2 Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione in conformità alla normativa vigente.

ART. 7 Legge applicabile e clausola compromissoria

7.1 Tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione opera il rinvio alle previsioni generali del Codice Civile.

7.2 Qualsiasi controversia fra le Parti comunque derivante dal presente accordo resta devoluta alla cognizione di un Collegio arbitrale, composto da tre membri, due dei quali designati da ciascuna delle Parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, designato dai due membri indicati dalle Parti o, in difetto, dal Presidente del Coni. Il Collegio avrà sede in Roma e deciderà secondo diritto con la sola formalità del contraddittorio. Il lodo arbitrale dovrà essere emesso entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e depositato, entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione, da parte degli arbitri presso la Segreteria FMSI e presso la Segreteria UNVS.

Letto, confermato, sottoscritto

Roma

01/08/2017
FMSI
Il Presidente
FEDERAZIONE ITALIANA
MEDICINA SPORTIVA

UNVS

Il Presidente

4